



FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONE DI FACTORING

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Denominazione	Credemfactor S.p.A. - Gruppo Bancario "Credito Emiliano - Credem"
Iscrizione in albi e/o registri	Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA
indirizzo della sede legale:	Iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (n. 7)
numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto	Via Ernesto Che Guevara, 4/b - 42123 - Reggio Emilia Tel.:+39 0522 326911
numero di fax	Fax:+39 0522 326000
sito internet:	www.credemfactor.it
indirizzo di posta elettronica	info@credemfactor.it
Aderente Assifact – Associazione Italiana per Factoring	

INFORMAZIONI SU CHI EFFETTUA L'OFFERTA FUORI SEDE

(da compilare a cura di chi esegue l'offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente)

Nome e Cognome

Indirizzo (Via, CAP, Località)

Telefono

E-mail

Qualifica

Iscrizione (indicare Albo e numero)

CHE COSA E' FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori.

Fra i servizi che costituiscono il factoring si annovera la valutazione dell'affidabilità della clientela.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE DI FACTORING PRO SOLUTO

Operazione di factoring con rischio della società di factoring del mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti unicamente dovuto ad insolvenza, nei limiti dei plafond di credito concordati con il cedente per ciascun debitore.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti (Not Notification).

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Le operazioni in regime di pro soluto con strutture contrattuali assoggettate ai principi IAS/IFRS, dette Acquisto Credito a Titolo Definitivo (ATD), con anticipazione (sottosconto) e garanzia di norma al 100 %, formano oggetto di specifici contratti che, in deroga alle condizioni generali standard, tengono conto delle esigenze di personalizzazione del servizio. Tali contratti sono caratterizzati dal trasferimento sostanziale dei crediti in capo alla società di factoring, con annessi rischi e benefici, e con conseguente possibilità del cedente di eliminare dal proprio bilancio i crediti ceduti.

Le voci riportate nelle condizioni economiche dei suddetti contratti fanno riferimento alle voci riportate nel presente foglio informativo.

RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE A CARICO DEL CLIENTE

Il cliente garantisce che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto.

L'eventuale inadempimento del cedente anche di uno solo degli obblighi posti a suo carico nel contratto e/o la non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie prestate dallo stesso:

- comporta la riassunzione da parte del cedente del rischio di mancato pagamento dei crediti;
- comporta la restituzione del corrispettivo ricevuto pagando in linea capitale il valore nominale dei crediti non incassati, oltre agli interessi.

Nell'ipotesi di operazioni in valuta estera grava sul cliente il rischio di variabilità del tasso di cambio.

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE DI FACTORING PRO SOLVENDO

Operazione di factoring senza assunzione, da parte della società di factoring, del rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti, il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti (*Not Notification*).

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE A CARICO DEL CLIENTE

Il rischio del mancato pagamento dei debitori resta a carico del cedente, che pertanto garantisce la solvenza di ogni debitore i cui crediti sono oggetto di cessione. Il cedente garantisce, inoltre, che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza.

Nell'ipotesi di mancato pagamento dei singoli debitori a scadenza, la società di factoring ha diritto di chiedere al cedente la restituzione delle somme eventualmente anticipate quale pagamento anticipato del corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati.

Nell'ipotesi di operazioni in valuta estera grava sul cliente il rischio di variabilità del tasso di cambio.

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE DI FACTORING MATURITY

Operazione di factoring che prevede il pagamento del corrispettivo a una data fissata di comune accordo tra il cedente e la società di factoring. La data può coincidere con le scadenze dei crediti ceduti oppure essere successiva.

Il maturity può essere pro soluto o pro solvendo. L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi, di ottenere – in caso di pro soluto – dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Inoltre la società di factoring può concedere ai debitori ceduti una dilazione di pagamento, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti.

RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE A CARICO DEL CLIENTE

Il cliente garantisce che tutti i crediti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto.

In caso di pro solvendo il rischio di mancato pagamento dei debitori resta a carico del cedente, che pertanto garantisce la solvenza di ogni debitore i cui crediti sono oggetto di cessione.

Nel caso di mancato pagamento dei singoli debitori alla scadenza – sia che si tratti della scadenza originaria prevista in fattura (operazione maturity senza dilazione) sia che si tratti della nuova scadenza risultante dalla ulteriore dilazione, rispetto a quella prevista in fattura, accordata al debitore dalla società di factoring (operazione maturity con dilazione) – la società di factoring ha diritto di richiedere al cedente la restituzione delle somme eventualmente già versate quale pagamento anticipato del corrispettivo oltre al pagamento degli interessi, commissioni e spese concordate.

Nell'ipotesi di operazioni in valuta estera grava sul cliente il rischio di variabilità del tasso di cambio.

CONDIZIONI ECONOMICHE - Condizioni economiche massime applicabili al servizio di Factoring

Codice condizione	Descrizione condizione	Valore condizione massima
C101	COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI, NETTO N.C. – Commissione di factoring flat da applicarsi sul valore dei crediti ceduti al netto delle note di credito	2%
C102	COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI, LORDO N.C. – Commissione di factoring flat da applicarsi sul valore dei crediti ceduti al lordo delle note di credito	2%
C104	COMMISSIONE FLAT SU CREDITI A MATURAZIONE FUTURA E/O SAL – Commissione di factoring flat da applicarsi sul valore dei contratti/ordini e/o degli stati di avanzamento lavori (SAL)	2%
C115	COMMISSIONE MENSILE SUL SALDO DEI CREDITI DI FINE MESE Commissione di gestione da calcolarsi sul saldo dei crediti ceduti in essere a fine mese	1%
C126	COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT PER MESI DURATA NOMINALE – Commissione di gestione da calcolarsi sul valore nominale dei crediti ceduti per ciascun mese o frazione	0,5%
C128	COMMISSIONE DI GARANZIA FLAT PER MESI DURATA NOMINALE – Commissione di garanzia da calcolarsi sul valore nominale dei crediti ceduti per ciascun mese o frazione - <i>solo per operazioni factoring prosoluto e maturity</i>	1%
C130	COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI – Commissione di gestione flat da applicarsi sul valore nominale dei crediti ceduti su operazioni di sconto - <i>solo per operazioni factoring prosoluto e prosolvendo</i>	2%
C138	COMMISSIONE DI GARANZIA SU CREDITI ACQUISTATI – Commissione di garanzia su crediti acquistati - <i>solo per operazioni factoring prosoluto</i>	2%
C139	COMM MANCATO UTIL PLAFOND – Commissioni pro mese mancato utilizzo del plafond debitore ceduto con franchigia minima di 60 giorni	0,5%

C143	COMMISSIONE DI GARANZIA FLAT SU CREDITI CEDUTI, NETTO N.C. – Commissione di garanzia flat da applicarsi sul valore nominale dei crediti al netto delle note di credito - <i>solo per operazioni factoring prosoluto e maturity</i>	2%
C144	COMMISSIONE DI GARANZIA FLAT SU CREDITI CEDUTI, LORDO N.C. – Commissione di garanzia flat da applicarsi sul valore nominale dei crediti al lordo delle note di credito - <i>solo per operazioni factoring prosoluto e maturity</i>	2%
C145	COMMISSIONE DI GARANZIA FLAT PER MESI DURATA NOMINALE – Commissione di garanzia pro-mese (o frazione) da applicarsi sul valore dei crediti ceduti per il numero dei mesi intercorrenti tra la data di emissione e la data di scadenza delle fatture cedute al netto delle note di credito decorrenza data emissione fattura - <i>solo per operazioni factoring prosoluto e maturity</i>	0,5%
C146	COMMISSIONE DI GARANZIA FLAT PER MESI DURATA RESIDUA – Commissione di garanzia pro mese (o frazione) da applicarsi sul valore dei crediti ceduti al netto delle note di credito decorrenza data registrazione fattura - <i>solo per operazioni factoring prosoluto e maturity</i>	1%
C118	COMMISSIONE ANNUA SUL SALDO DEI CREDITI DI FINE ANNO – Commissione sul saldo dei crediti ceduti in essere a fine anno	4,5 %
C121	COMMISS. MENS. PLUSFACTORING SUI CRED A FM, DEC. DATA EMISS. – Commissione pro mese (o frazione) da percepire per il ritardato pagamento dei crediti ceduti in essere a fine mese, da applicarsi sul valore nominale degli stessi a decorrere dalla data di emissione delle fatture cedute	1%
C122	COMMISS. MENS. PLUSFACTORING SUI CRED A FM, DEC. DATA CONTAB – Commissione pro mese (o frazione) di plusfactoring da percepire per il ritardato pagamento dei crediti ceduti, da applicarsi sul valore nominale degli stessi a decorrere dalla data di carico da parte del Factor delle fatture cedute	1%
C123	COMMISS. MENS. PLUS-FACTORING SUI CRED A FM, DEC. DATA SCAD. – Commissione pro mese (o frazione) da percepire per ritardato pagamento dei crediti ceduti, da applicarsi sul valore nominale degli stessi a decorrere dalla data di scadenza delle fatture cedute	1%
C162	COMMISSIONE PLUSFACTOR DA DATA DSO – Commissione pro mese (o frazione) da percepire per ritardato pagamento dei crediti ceduti, da applicarsi sul valore nominale degli stessi a decorrere dalla data di scadenza del DSO	1%
C120	COMMISSIONE DI PROROGA MENSILE PRO DIE – Commissione pro mese (o frazione) di factoring per proroga della scadenza	0,5%
C501	GG VALUTA FISSI PER INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO – Giorni valuta calendario per incassi a mezzo bonifico bancario	15 giorni
C502	GG VALUTA LAVOR. PER INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO – Giorni valuta lavorativi per incassi a mezzo bonifico bancario	15 giorni
C503	GG VALUTA FISSI PER INCASSI A MEZZO ASSEGNO – Giorni valuta calendario per incassi a mezzo assegno bancario e/o circolare	20 giorni
C504	GG VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI A MEZZO ASSEGNO – Giorni valuta lavorativi per incassi a mezzo assegno bancario e/o circolare	20 giorni
C203	SPESE PER L'EMISSIONE E L'INCASSO DI RI.BA.	€ 10
C222	SPESE PER RI.BA. INSOLUTE	€ 25
C230	SPESE PER RICHIAMI DI RI.BA.	€ 19
C511	GG VALUTA FISSI ACCREDITO S.B.F. RI.BA. – Giorni valuta calendario per accredito salvo buon fine (SBF) RI.BA.	20 giorni
C512	GG VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO S.B.F. RI.BA. – Giorni valuta lavorativi per accredito salvo buon fine (S.B.F.) RI.BA.	15 giorni
C524	GG VALUTA LAVOR. SCONTO CREDITI CON PAGAMENTO A MEZZO RD	15 giorni
C526	GG VALUTA LAVOR. SCONTO CREDITI CON PAGAMENTO A MEZZO RIBA	15 giorni
C220	SPESE INCASSO SDD (Servizio di SEPA DIRECT DEBIT – addebito diretto)	€ 10
C225	SPESE INSOLUTO SDD (Servizio di SEPA DIRECT DEBIT – addebito diretto)	€ 24
C564	GG VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO S.B.F. SDD (Servizio di SEPA DIRECT DEBIT – addebito diretto)	15 giorni
C207	SPESE INCASSO MAV	€ 10
C515	GG VALUTA FISSI PER INCASSI A MEZZO MAV	10 giorni

C516	GG VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI A MEZZO MAV	10 giorni
C400	RECUPERO SPESE DI ISTRUTTORIA – Recupero spese di istruttoria pratica cedente	€ 1.000
C401	SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA CEDENTE	€ 1.000
C403	SPESE DI RINNOVO PRATICA CEDENTE	€ 700
C410	SPESE VALUTAZIONE PREVENTIVA PER DEBITORI - Spese di valutazione preventiva per singolo debitore proposto	€ 200
C411	SPESE INFORMAZIONI PER DEBITORE – Spese informazioni per singolo debitore	€ 200
C412	SPESE RINNOVO INFORMAZIONI DEBITORE – Spese rinnovo informazioni per singolo debitore	€ 200
C423	SPESE ISTRUTTORIA ACQUISTO - <i>solo per operazioni factoring prosoluto</i>	€ 3.000
C613	SPESE PER DUPLICATI – Spese per riproduzione e duplicati di documenti anche contabili (per foglio)	€ 0
C615	SPESE APERTURA PRATICA LEGALE	€ 2.000
C152	SPESE HANDLING PER RATA DI FATTURA, N.C. O DOCUM. SIMILARI – Spese di lavorazione da percepire per singola rata di fattura ceduta e/o nota credito e documenti similari	€ 10
C153	SPESE PER MODULO DI CESSIONE	€ 10
C158	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO SUPPORTO CARTECEO	€ 0
C188	SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE / A TERZI	€ 500
C189	SPESE NOTIFICA DELLA CESSIONE DEL CREDITO AI DEBITORI	€ 5
C245	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO SUPPORTO ELETTRONICO	€ 0
C246	SPESE INVIO DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO SUPPORTO CARTECEO	€ 0
C247	SPESE INVIO DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO SUPPORTO ELETTRONICO	€ 0
C248	SPESE INVIO COMUNICAZIONE VARIAZIONE UNILATERALE SUPPORTO CARTECEO	€ 0
C249	SPESE INVIO COMUNICAZIONE VARIAZIONE UNILATERALE SUPPORTO ELETTRONICO	€ 0
C531	GG VALUTA FISSI PER BONIFICI SU STESSA BANCA FACTOR – Giorni valuta calendario per bonifici a cedente su banche appartenenti al Gruppo Credito Emiliano	15 giorni
C532	GG VALUTA LAVORATIVI BONIFICI SU STESSA BANCA FACTOR – Giorni valuta lavorativi per bonifici a cedente su banche appartenenti al Gruppo Credito Emiliano	15 giorni
C537	GG VALUTA FISSI PER BONIFICI SU ALTRA BANCA – Giorni valuta calendario per bonifici a cedente su banche non appartenenti al Gruppo Credito Emiliano	20 giorni
C538	GG VALUTA LAVORATIVI BONIFICI SU ALTRA BANCA – Giorni valuta lavorativi per bonifici a cedente su banche non appartenenti al Gruppo Credito Emiliano	20 giorni
C307	INTERESSI ANTICIPATI – Tasso di interesse commerciale anticipato per operazioni di acquisto crediti (2) - <i>solo per operazioni factoring prosoluto e maturity</i>	8,50%
C310	COMM. GARA. ACQUISTO CREDITI FLAT – Commissione flat per operazioni di acquisto crediti - <i>solo per operazioni factoring prosoluto</i>	7 %
C625	TASSO DI SCONFINO – Tasso di sconfinamento posticipato euro (valore effettivo annuo)	8,50%
C181	SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALI	€ 150
C182	SPESE TENUTA CONTO MENSILE	€ 50
C193	SPESE PER OPERAZIONE	€ 5

C301	TASSO POSTICIPATO - Spread su anticipazioni in euro o in divisa rispetto al tasso di riferimento (1) (2)	8,50%
C303	INTERESSI CON LIQUIDAZIONE ANTICIPATA – Tasso di interesse anticipato (2)	8,50%
INTERESSI DI MORA – Tasso di interesse di mora (per operazioni in euro e in valuta)		9,00%
(1) Periodicità della liquidazione: mensile, trimestrale, annua – divisore: euro 365 (anno civile), valuta non euro 365		
(2) PARAMETRI UTILIZZATI (Fonte di rilevazione Il Sole 24 ore):		
a) EURIBOR 1, 2, 3, 6, 12 MESI puntuale, rilevato: <i>valuta primo giorno lavorativo mese in corso</i> ; b) EURIBOR 3, 6 MESI media mensile mese precedente rilevato: <i>valuta primo giorno lavorativo mese in corso</i> ; c) EURIBOR 3 MESI media mensile mese corrente rilevato: <i>ultimo giorno lavorativo del mese</i> . d) CME SOFR TERM (divisa del conto) 3 MESI puntuale, rilevato: <i>valuta primo giorno lavorativo mese in corso</i> .		
In presenza di tassi parametrati gli interessi saranno oggetto di variazione mensile in aumento o diminuzione (indicizzazione) in funzione dell'andamento del parametro. Il Piano di Sostituzione degli Indici di Riferimento è regolarmente aggiornato e pubblicato sul sito www.credemfactor.it		

INFORMAZIONI GENERALI

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono dovuti il rimborso degli oneri e spese vive sostenuti dalla Società di factoring, quali a titolo esemplificativo: spese bancarie, spese postali, spese legali (relative ad iniziative stragiudiziali e giudiziali) e di recupero del credito, di notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed Iva in quanto dovuta, spese per perizie ipocatastali, per registrazione di garanzie reali (pegno e/o ipoteca) qualora richieste a fronte dell'attività di finanziamento, nonché le spese notarili per il perfezionamento di tali attività.
Non sono previste spese di informativa pre-contrattuale.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato trimestralmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 (legge sull'usura) relativo alla categoria "Factoring" può essere consultato nei locali e sul sito internet della Società - www.credemfactor.it.
Le condizioni finanziarie effettivamente praticate non potranno comunque mai eccedere il tasso usura di cui alla legge 108/96, e successive modificazioni

RECESSO, CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto.
Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro 60 (sessanta) giorni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura del presente contratto sono 15 (quindici) giorni.

Reclami

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio nell'Emilia.

Il cliente può presentare un reclamo all'Ufficio - Relazioni Clientela di Credito Emiliano S.p.A., sito in via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio nell'Emilia (RE) – con lettera raccomandata A.R., all'indirizzo di posta elettronica recweb@credem.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata rec.credem@pec.gruppocredem.it. L'Ufficio Relazioni Clientela deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 il cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

- all'Organismo di conciliazione **Conciliatore Bancario Finanziario** (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato da Credemfactor S.p.A. o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo a Credemfactor S.p.A.. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutti gli Uffici Commerciali di Credemfactor S.p.A.. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.
- all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo a Credemfactor S.p.A. ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di

una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente a Credemfactor S.p.A..

Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede Credemfactor S.p.A. per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

LEGENDA

Società di Factoring o Factor: oltre a CREDEMFACOR SPA, indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Cedente: l'impresa fornitore cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.

Credito indica:

a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi;

b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e s.s. C.C. nel caso dei crediti sub b).

Corrispettivo della cessione di credito: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore.

Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dalla società di Factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.

Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dalla società di Factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione del credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di Factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di Factoring: assunzione da parte della società di Factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali la società di Factoring intende assumersi tale rischio.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di Factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di Factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Liquidazione: fase di calcolo degli interessi del cliente eseguita al termine di ciascun periodo di interesse o all'atto del rimborso di un finanziamento.

Interesse commerciale su operazioni di sconto (calcolo del netto ricavo): il calcolo della componente interessi avviene con la seguente formula $I = (c \cdot i \cdot t) / (d \cdot 100)$ dove c = importo cessione, i = tasso, t = giorni effettivi, d = divisore. La liquidazione degli interessi avviene contestualmente all'accredito dell'anticipazione.

Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

EURIBOR: Euro Interbank Offered Rate, traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro", è un indice di riferimento (Euribor su base act/360 ovvero Euribor su base act/365). Per Euribor su base act/360 si intende l'indice di riferimento rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee). Il valore dell'Euribor su base act/365 corrisponde a quello dell'Euribor act/360 diviso per il coefficiente 360 e moltiplicato per il coefficiente 365.

CME SOFR TERM: tasso di interesse pubblicato giornalmente e con scadenza a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi ed è amministrato da CME Group Benchmark Administration Limited (CBA) ossia un'organizzazione registrata e sottoposta alla regolamentazione prevista dall'UK Financial Conduct Authority (FCA).

SPREAD: valore da sommare ad un parametro base.

Tasso Effettivo Globale Medio: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di "Factoring", aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali: la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).

Spese di handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso.

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail, posta certificata) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.